

Credito d'imposta investimenti pubblicitari

L'agevolazione

Il [DL 50/2017](#) ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (di almeno l'1% rispetto all'anno precedente) effettuati sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive.

Nel corso degli anni l'agevolazione è stata più volte modificata. In particolare:

negli anni dell'emergenza Covid (2020, 2021, 2022) è stato introdotto un regime straordinario che ha consentito di agevolare il valore complessivo dell'investimento;
dal 2023 è stato ripristinato il regime incrementale, con possibilità di agevolare solo gli investimenti pubblicitari sulla stampa.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono contenute nel [DPCM n. 90/2018](#) e restano valide compatibilmente con le modifiche subite nel corso degli anni dall'agevolazione.

Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente:

- dalla forma giuridica,
- dalla dimensione aziendale,
- dal settore economico,
- dal regime contabile,
- dalle modalità di determinazione del reddito.

Tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi.

Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Investimenti agevolabili e aliquote

L'ambito degli investimenti agevolabili e la misura dell'agevolazione, nel corso degli anni, sono stati più volte modificati.

La disciplina originaria (anni 2018 e 2019) consentiva di agevolare con aliquota del 75% gli investimenti pubblicitari incrementali (di almeno l'1% rispetto all'anno precedente) effettuati:

sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line);

sulle emittenti radiofoniche e televisive locali (analogiche o digitali).

Durante gli anni pandemici (2020, 2021, 2022) è stato possibile agevolare, oltre agli investimenti sulla stampa e sulle radio TV locali, anche gli investimenti sulle radio TV nazionali purchè non partecipate dallo Stato. Inoltre, è stato ammesso il metodo di calcolo volumetrico (agevolazione sull'intero costo) con aliquota del 50%.

Dal 2023 la portata dell'agevolazione si riduce: è possibile agevolare solo gli investimenti effettuati sulla stampa e si torna al metodo di calcolo incrementale con aliquota del 75%.

| Riepilogo - Investimenti agevolabili e aliquote | | | |
|---|---|-------------------|----------|
| Anno | Investimenti pubblicitari agevolabili | Metodo di calcolo | Aliquota |
| 2018, 2019 | Stampa quotidiana e periodica (anche on line) e Radio tv locali (analogiche o digitali) | Incrementale | 75% |
| 2020, 2021, 2022 | Stampa quotidiana e periodica (anche on line) e Radio TV locali e nazionali (analogiche o digitali) | Volumetrico | 50% |
| Dal 2023 | Stampa quotidiana e periodica (anche on line) | Incrementale | 75% |

Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Certificazione delle spese

Le spese devono essere certificate dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità in materia di dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Tale certificazione riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese e deve essere prodotta in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto (vd. "Modalità di accesso").

Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Modalità di accesso

I soggetti interessati devono inviare (mediante un apposito [modello](#) tramite il servizio on line messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate) al Dipartimento per l'informazione e l'editoria:

la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;

la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

In via ordinaria, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicare:

in esito alla presentazione delle comunicazioni "previsionali", un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto;
a valle della presentazione delle dichiarazioni "consuntive", l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, con ripartizione percentuale in caso di insufficienza delle risorse disponibili.

Credito d'imposta investimenti pubblicitari

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è utilizzabile esclusivamente in compensazione (DLgs. 241/97, art. 17) mediante mod. F24 (codice tributo6900), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

L'agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis (Reg. Ue 1407/2013) ed è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.